



ORDINANZA N. 043/2026/ATS-VET

del 21 gennaio 2026

ORDINANZA ISTITUZIONE ZONA DI SORVEGLIANZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il dispositivo dirigenziale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera – Prot. n. 11401 del 21/01/2026 di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) in allevamento cod. 094VR803 sito nel Comune di **Vigasio (VR)**;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all’articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km intorno all’allevamento sede di focolaio 094 VR 803, per le parti di territorio di competenza di ATS Val Padana, nonché di definire le misure di applicazione in tale zona ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- L’istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

- ✓ **Castelbelforte**
- ✓ **Roverbella**

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato.

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:
 - a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - g) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
 - i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
 - j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Mantova.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.




Firmato digitalmente

Il Direttore
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi






VINCENZO
TRALDI
21.01.2026
14:37:20
UTC

Allegati: 094 VR 803 Mappa
094 VR 803 Elenco Allevamenti in ZS

-  Sospetto/Focolaio
-  ZP - raggio 3 km
-  ZS - raggio 10 km

Focolai al 21/01/2026




-  Focolaio
-  Focolaio chiuso
-  Selvatico




**Allevamenti avicoli ordinari
(in nero quelli con 0 capi)**

-  Broiler
-  Ovaiole
-  Riproduttori
-  Svezzamento
-  Tacchini
-  Incubatoio
-  Altro

 ZUR - Zona di Ulteriore Restrizione

AREA

-  Zona A: zona ad alto rischio di introduzione e diffusione
-  Zona B: zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione
-  Autostrade



ORDINARI

AREA	ZONA	BUFFER	CT_AZIENDA	CT_SOTTOCO	DISTANZA_05	XT_PROPRIET	XT_DENOMIN	DS_COMUNE	PROVINCIA	XT_SPECIE_al	XT_TIPOLOGI	XT_MODALIT	DESCRIZIONE	DS_ATS	DS_DISTRETT	CT_EST	CT_NORD	CT_LATITUDII	CT_LONGITUI	DT_APERTUR	DT_ACCASAN	capi
	ZUR	ZS	053MN732	3	7454,3659	SOCIETA' AGF LA PELLEGRIN	ROVERBELLA	MN		Polli	Produzione c:	A terra	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1647550	5012200	5012181	647520,38	2005-02-01	2025-12-02	0
A	ZUR	ZS	013MN017	4	8307,78034	SOC. AGR. BIC SOC. BIO RON	CASTELBELFO	MN		Polli	Galline uova c	Biologico	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1651247	5010576	5010557,05	651217,285	2020-02-25	2025-04-15	36438
B	ZUR	ZS	053MN728	8	9043,12496	SOCIETA' AGF SOC. AGR. FIC	ROVERBELLA	MN		Polli	Galline uova c	In gabbia	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1641932	5017487	5017467,88	641902,502	2024-11-15	2024-12-21	38500
B	ZUR	ZS	053MN723	3	9262,43092	SOCIETA' AGF SOC. AGR. IL S	ROVERBELLA	MN		Polli	Galline uova c	In gabbia	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1641668	5017801	5017781,87	641638,507	2018-04-09	2025-09-11	0
A	ZUR	ZS	013MN701	1	9958,75248	LONIGHI MAF LONIGHI MAF	CASTELBELFO	MN		Fagiani	Ripopolamen	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1649815	5008972	5008953,33	649784,775	2001-01-01		400

FAMILIARI

AREA	ZONA	BUFFER	CT_AZIENDA	CT_SOTTOCO	DISTANZA_05	XT_PROPRIET	XT_DENOMIN	DS_COMUNE	PROVINCIA	XT_SPECIE_al	XT_TIPOLOGI	XT_MODALIT	DESCRIZIONE	DS_ATS	DS_DISTRETT	CT_EST	CT_NORD	CT_LATITUDII	CT_LONGITUI	DT_APERTUR	DT_ACCASAN	capi
B	ZUR	ZS	053MN622	6	7722,99762	HOSSAM IBR/ HOSSAM IBR/	ROVERBELLA	MN		Avicoli Misti	Rurale		Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1648108	5011662	5011643,33	648078,113	2023-09-01		0
B	ZUR	ZS	053MN103	5	8568,43346	CORTE PIOPP. CORTE PIOPP.	ROVERBELLA	MN		Polli	Rurale	A terra	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1642457	5017240	5017220,89	642427,488	2014-01-30		30
B	ZUR	ZS	053MN181	2	9356,81166	TOFFOLI TIZIA/ TOFFOLI VALE	ROVERBELLA	MN		Polli	Rurale	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1641773	5016677	5016657,89	641743,513	2005-01-01		30
B	ZUR	ZS	053MN204	1	9921,15648	COGHI ROSA COGHI ROSA	ROVERBELLA	MN		Polli	Rurale		Allevamenti	ATS DELLA VA MANTOVA		1640960	5018369	5018350,24	640930,176	2024-07-23		0

COD_REG	COD_PROV	PROVINCIA	PRO_COM	COMUNE	DS_ATS	BUFFER_3Km	BUFFER_10Km
3	20	MN	20013	CASTELBELFORTE	ATS DELLA VAL PADANA		ZS
3	20	MN	20053	ROVERBELLA	ATS DELLA VAL PADANA		ZS